

N.R.G. 1/2015



TRIBUNALE CIVILE e PENALE di FORLÌ
sezione civile

Il Tribunale di Forlì, composto dai magistrati

Dott. Alberto PAZZI *Presidente relatore ed estensore*

Dott. Carmen GIRALDI *Giudice*

Dott. Agnese CICCETTI *Giudice*

visto il ricorso presentato in data 21 dicembre 2015 da _____ in liquidazione (C.F. _____, numero REA FO – _____), con sede in Savignano sul Rubicone, _____

_____ , avente a oggetto la richiesta di omologa, ai sensi dell' art. 182 *bis* l.fall., dell' accordo di ristrutturazione dei debiti depositato dalla società con contestuale richiesta di estendere gli effetti del medesimo accordo, *ex art. 182 septies* l. fall., all' operatore finanziario non aderente Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a e di riconoscere la prededucibilità al credito derivante dal finanziamento erogato da _____

ex art. 182 quater l. fall., ha pronunciato il seguente

decreto

Il ricorso presentato da _____ in liquidazione in data 21 dicembre 2015 attiene alla richiesta di omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti conclusi, *ex artt. 182 bis* e *182 septies* l. fall., con il ceto bancario in data 2 dicembre 2015, con alcuni professionisti in data 27 e 30 novembre 2015, con Montemare s.r.l. in liquidazione in data 30 novembre 2015 e con Immobiliare Trebbi s.r.l. in liquidazione in data 27 novembre e 2 dicembre 2015, accordi depositati per la pubblicazione sul registro delle imprese alla C.C.I.A.A. di Forlì in data 17 dicembre 2015.

In sintesi gli accordi raggiunti con il ceto creditorio, al cui contenuto si fa rimando per ogni più specifico dettaglio, prevedono:

i) per i creditori finanziari l' impegno a non esigere, anche tramite azioni esecutive o cautelari, per tutta la durata del piano e sino alla data di scadenza il pagamento dei propri



crediti per capitale e interessi, a non escutere eventuali garanzie, a non addebitare interessi e commissioni a decorrere dal 1° gennaio 2015 e a rinunciare ora per allora a ogni ulteriore diritto vantato, purché la misura del diritto rinunciato non ecceda la percentuale massima del 50%, con accettazione di un rimborso secondo l'ordine di priorità dei pagamenti convenzionalmente stabilito;

ii) per i creditori professionisti l'impegno a non esigere, anche tramite azioni esecutive o cautelari, il pagamento dei propri crediti se non nei tempi e con le modalità previste in piano accettando in ragione del proprio credito il minore importo di € 30.000 rispetto all'originaria somma di € 80.000 prevista nei mandati professionali;

iii) per Montemare s.r.l. in liquidazione l'impegno a non esigere, anche tramite azioni esecutive o cautelari, per tutta la durata del piano il pagamento dei propri crediti se non nei tempi e con le modalità previsti in piano accettando una soddisfazione in misura pari a quella riservata ai creditori convenzionati chirografari con rinuncia ora per allora alla parte di credito eventualmente insoddisfatta, purché non eccedente il 50% del montante complessivo del credito;

iv) per Immobiliare via Trebbi s.r.l. in liquidazione l'impegno a non esigere, anche tramite azioni esecutive o cautelari, per tutta la durata del piano il pagamento dei propri crediti se non nei tempi e con le modalità previsti in piano, a definire bonariamente la vertenza pendente davanti al Tribunale di Forlì accettando la somma di € 250.000 e ad accettare il pagamento in misura pari a quella riservata ai creditori convenzionati chirografari, con rinuncia ora per allora alla parte di credito eventualmente insoddisfatta, purché non eccedente il limite della 50% del credito quantificato con l'accordo transattivo.

_____ s.r.l. in liquidazione ha sollecitato anche la concessione della prededucibilità, ex art. 182 *quater* l. fall., al credito di € 35.000 vantato da _____, la quale renderà disponibili, tramite l'apporto di finanza esterna, le risorse necessarie per pagare i creditori non convenzionati scaduti e a scadere.



In linea generale l' accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all' art. 182 *bis* l. fall. appartiene al più ampio novero delle soluzioni negoziate della crisi di impresa, pur non dando luogo, secondo la più diffusa opinione, ad una procedura concorsuale.

Inducono a una simile interpretazione alcuni indici quali la mancanza di una fase di ammissione alla procedura, il cui inizio dipende esclusivamente dall' iniziativa privatistica e stragiudiziale dell' imprenditore debitore, l' assenza di organi della procedura al pari di curatore o commissario giudiziale, la mancanza di un vincolo di maggioranza, proprio invece delle deliberazioni concordatarie e oggi, dopo la novella apportata dal d.l. 179/2012 alla l. 3/2012, del procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento.

L' accordo *ex art.* 182 *bis* l. fall. soggiace alla regola privatistica contrattuale secondo cui l' accordo ha forza di legge fra le parti, ai sensi dell' art. 1372 c.c., ed è tendenzialmente irrilevante per i terzi (secondo l' adagio *pacta tertiis nec nocent nec prosunt*), sì che il raggiungimento della percentuale del sessanta per cento prevista dalla norma in parola ha unicamente lo scopo di assicurare la stabilità e la serietà dell' accordo, mentre i creditori non aderenti non sono vincolati allo stesso e dovranno essere pagati secondo le ordinarie e precedenti scadenze previste.

Non sminuisce la portata sistematica delle precedenti considerazioni il fatto che anche l' accordo (o meglio la sua pubblicazione) possa produrre effetti c.d. protettivi di *automatic stay*, considerato che l' effetto di tutelare il patrimonio e la credibilità del debitore da iniziative di singoli creditori ostili è comunque collegato all' esclusiva iniziativa dell' imprenditore in crisi, attraverso la pubblicazione dell' accordo nel registro delle imprese, senza alcuna mediazione del Tribunale, né attraverso una formale ammissione, né attraverso la concessione di termini, come previsto dall' art. 161, 6° c., l. fall. nell' ipotesi di domanda anticipata di concordato o nel procedimento di inibitoria di cui all' art. 182 *bis*, 6° e 7° c., l. fall..

L' istituto in parola si sostanzia perciò in un accordo stipulato tra il debitore e un numero di creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti con il quale vengono liberate delle risorse funzionali all' adempimento integrale delle pretese creditorie degli estranei al fine di superare il dissesto finanziario che affligge il richiedente.



Occorre tuttavia considerare come nel caso di specie la società ricorrente abbia domandato di estendere con l' omologazione dell' accordo, ai sensi dell' art. 182 *septies*, 4° c., l. fall., il trattamento dei creditori finanziari aderenti all' unica banca non aderente.

La norma appena citata ha introdotto una particolare fattispecie di accordo di ristrutturazione alla quale si applicano cumulativamente le disposizioni dell' art. 182 *bis* e, per i soli intermediari finanziari, dell' art. 182 *septies* l. fall..

L' accordo sottoposto all' omologazione di questo Tribunale riguarda perciò tre differenti categorie di creditori, costituite dai creditori aderenti agli accordi (soggetti a disciplina negoziale), dai creditori estranei all' accordo (che andranno pagati per intero ai sensi dell' art. 182 *bis* l. fall.) e dai creditori finanziari, che hanno raggiunto un accordo i cui effetti dovranno essere subiti, secondo la richiesta della ricorrente, anche dall' unica banca non aderente, *ex art. 182 septies* l. fall..

Le singolari caratteristiche di questi ultimi accordi si sottraggono, in ragione dell' espressa deroga prevista dall' art. 182 *septies* l. fall. alla disciplina di cui agli artt. 1372 e 1411 c.c., all' inquadramento generale sopra illustrato, fondato sull' applicazione dei principi generali in materia di contratti.

Pare così condivisibile la tesi di chi ha ritenuto che in questo modo il legislatore abbia inteso perseguire il disegno di rendere gli accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari, piuttosto che contratti, ulteriori procedure concorsuali di stampo negoziale da affiancarsi ai concordati; in questa prospettiva la formazione delle categorie, con la necessità che tutti i creditori in esse ricompresi siano informati dell' avvio delle trattative, siano messi in condizione di parteciparvi in buona fede e raggiungano un consenso del 75%, può essere considerata come una sorta di procedimento di voto in formato minore, nel cui ambito gli incontri per lo svolgimento delle trattative costituiscono una deformalizzata assemblea, mentre la partecipazione agli stessi e l' adesione costituiscono una forma semplificata di suffragio.

Compito di questo Tribunale è quindi in primo luogo quello di effettuare un controllo di legittimità, accertando la sussistenza del presupposto soggettivo e del presupposto oggettivo per l' applicazione della disciplina generale degli accordi di ristrutturazione di



cui all' art. 182 *bis* l. fall., vale a dire il raggiungimento della soglia d' efficacia dell' accordo del sessanta per cento dell' indebitamento complessivo, la sussistenza della documentazione richiesta dall' art. 161 l. fall., la presenza della relazione di attestazione dell' attualità dell' accordo redatta da un esperto munito dei requisiti previsti dall' art. 67, 3° c., lett. d), l. fall., l' attuabilità dell' accordo, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il pagamento ai creditori non aderenti, nonché la validità dell' accordo, nei limiti in cui è consentito il rilievo d' ufficio.

s.r.l. in liquidazione è indubbiamente qualificabile come imprenditore commerciale ai sensi dell' art. 1 l. fall., stante il superamento delle soglie ivi previste, e ha presentato uno stato di documentata ed evidente crisi, dato che, dopo essere stata posta in liquidazione in data 4 ottobre 2013 a causa di una forte carenza di liquidità accompagnata da un evidente squilibrio finanziario fra attivo immobilizzato e passivo in progressiva crescita, non è riuscita a reperire le disponibilità finanziarie necessarie per far fronte alla propria esposizione debitoria.

s.r.l. in liquidazione ha prodotto la copia della decisione del liquidatore di perfezionare accordi di ristrutturazione dei debiti, assunta in data 18 dicembre 2015, una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata al 30 settembre 2015, lo stato analitico ed estimativo delle attività, l' elenco dei creditori con l' indicazione dei rispettivi crediti alla data del 31 marzo 2015 e delle cause di prelazione, l' elenco dei titolari di diritti reali su beni di proprietà del debitore e un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e di tempi di adempimento.

Questo piano, in sintesi, prevede la dismissione delle proprietà immobiliari entro il 31 dicembre 2018 mediante la liquidazione a valori di mercato ovvero, in subordine, a valori cd. stressati; il ricavato verrà destinato al soddisfacimento dei creditori sociali che saranno pagati secondo le modalità e i tempi previsti negli accordi conclusi.

L' accordo e il sottostante piano sono corredati da un' attestazione rilasciata in data 31 luglio 2015 e integrata in data 11 dicembre 2015 dal Dott. Stefano Berti, professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 67, 3° c., lett. d), e 28, lett. a) e b), l. fall., in ordine alla veridicità dei dati aziendali, all' attuabilità dell' accordo stesso, con particolare



riguardo alla possibilità di provvedere all' integrale pagamento dei creditori estranei, e all' idoneità del piano a consentire il risanamento dell' esposizione debitoria della società.

L' ausiliario incaricato da questo Tribunale ha poi verificato (come spiegato nella relazione depositata in data 25 marzo 2016, al cui contenuto si fa rinvio):

- a) la regolarità sostanziale della documentazione depositata, ivi compresa l' autenticità dei consensi raccolti;
- b) il regolare raggiungimento della maggioranza del *prepackaging*, accertando che l' indebitamento complessivo di _____ s.r.l. in liquidazione ammonta a € 4.749.259 e che i creditori aderenti all' accordo di strutturazione rappresentano la percentuale dell' 87,37%, di modo che risulta ampiamente superata la maggioranza del 60% prevista dall' art. 182 *bis* l. fall.;
- c) il contenuto degli accordi conclusi e la loro validità, accertando che nessun profilo di illegittimità risulta individuabile negli stessi e nel piano sottostante;
- d) l' esistenza di un piano finanziario e industriale nel cui ambito si collocano le rinegoziazioni dei debiti concordate con i creditori aderenti, precisando che i creditori condizionati ipotecari incapienti non saranno soddisfatti soltanto con i proventi derivanti dalla dismissione dell' immobile su cui vantano un gravame ipotecario, ma concorreranno, unitamente e proporzionalmente ai creditori convenzionati chirografari, ai riparti derivanti sia dalle dismissioni degli immobili liberi da gravame, sia dalla vendita degli altri immobili per la parte eccedente l' esposizione ipotecaria;
- e) le concrete prospettive di attuabilità dell' accordo di ristrutturazione del debito con gli aderenti e, più in generale, del piano per il superamento della crisi, nonché l' effettiva realizzabilità delle entrate previste e la loro idoneità a consentire il pagamento integrale dei creditori estranei nella tempistica indicata dall' art. 182 *bis* l. fall. (a questo proposito va rilevato che Helvetia Assicurazioni non può essere considerata nel novero dei creditori non convenzionati rispetto alle fideiussioni rilasciate per conto di _____ s.r.l. in liquidazione in favore dei Comuni di Longiano e Savignano sul Rubicone. La prima garanzia infatti, benché risultasse effettivamente escutibile da parte del Comune di Longiano alla data del compimento delle operazioni peritali, atteso che la società non aveva fino ad allora provveduto a realizzare il parcheggio previsto dalla convenzione del



22 aprile 2010 nel termine inizialmente stabilito, è venuta meno a seguito della delibera del consiglio comunale adottata in data 7 aprile 2016, che prevede la possibilità di realizzare minori volumi edificatori a fronte della liberazione dall' onere di eseguire le opere di urbanizzazione previste nell' accordo in precedenza concluso. Questa delibera, immediatamente eseguibile, impedisce fin da subito non solo ad _____ s.r.l. in liquidazione di realizzare l' intervento edilizio in precedenza previsto, ma anche all' amministrazione comunale di Longiano di pretendere l' adempimento degli obblighi in precedenza assunti e quindi di escutere la garanzia. Allo stesso modo non pare a questo collegio che possa essere immediatamente escussa la garanzia prestata in favore del Comune di Savignano sul Rubicone, sia perché la giunta comunale non ha approvato il progetto definitivo delle opere di urbanizzazione, evento da cui decorre il termine bimestrale per la realizzazione delle opere extrastandard garantite in convenzione, sia perché non è possibile ritenere che la compagnia abbia titolo, a mente dell' art. 10 di polizza, a pretendere il versamento di una somma pari al massimale per sopravvenuta insolvenza del contraente, in quanto la conclusione degli accordi di ristrutturazione del debito con larga parte del ceto creditorio ha risolto la situazione di crisi in cui versava l' impresa, impedendo perciò di ritenere che si sia verificata la condizione in parola);

f) il fatto che la relazione di attestazione redatta in merito alla veridicità dei dati aziendali e all' attuabilità dell' accordo, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il pagamento ai creditori non aderenti, si fondi su un' attenta verifica delle assunzioni del piano attraverso un sondaggio prognostico della loro correttezza (a questo proposito questo Tribunale, dovendosi limitare a verificare la correttezza delle valutazioni dell' attestatore in merito alla possibilità di soddisfazione dei creditori rimasti estranei all' accordo, non può che prendere atto che anche a giudizio dell' ausiliario di questo ufficio i creditori non convenzionati, tenuto conto sia della disponibilità espressa da alcuni di essi ad attendere l' incasso nei termini previsti per i creditori non convenzionati non scaduti, sia della finanza esterna resa disponibile da _____ potranno essere soddisfatti integralmente nei termini previsti dall' art. 182 *bis* l. fall.. Non è possibile invece valutare le scelte di merito e di convenienza attraverso le quali il proponente abbia inteso perseguire il risanamento - con particolare riferimento nel caso di specie alla scelta



di procedere a una vendita del compendio immobiliare inizialmente a valori di mercato, nell' auspicio di un' inversione di tendenza dell' attuale andamento economico - a meno che queste scelte incidano sulla idoneità del piano ad assicurare il pagamento dei creditori estranei e, più in generale, a superare la situazione di crisi e di insolvenza, condizione che nel caso di specie non ricorre; si veda in questo senso Tribunale Bologna 17.11.2011, in *Il Fallimento*, 2012, 594).

Questo Tribunale è chiamato in seconda battuta a controllare il ricorrere delle condizioni previste dall' art. 182 *septies* l. fall. perché gli effetti dell' accordo raggiunto con i creditori finanziari aderenti siano estesi anche al creditore non aderente appartenente alla medesima categoria, che nel costituirsi in giudizio si è opposto all' adozione del provvedimento di omologa.

A questo proposito l' ausiliario nominato ha riscontrato il ricorrere dei presupposti formali per l' estensione dell' accordo ai creditori finanziari non aderenti; esiste infatti un indebitamento nei confronti di banche o intermediari finanziari pari o superiore al 50% dell' indebitamento complessivo, atteso che nel caso di specie l' esposizione complessiva della società nei confronti delle banche è pari al 91,05% del suo indebitamento complessivo, così come è stata raggiunta nella singola categoria in cui è inserito l' unico creditore finanziario non aderente una percentuale di creditori finanziari aderenti superiore al 75% della categoria (e più precisamente del 79,99%).

L' ausiliario di questo ufficio, chiamato a controllare che l' imprenditore abbia formato separate categorie dei propri creditori finanziari tenendo conto di situazioni omogenee per posizione giuridica e interesse economico, ha spiegato (alle pagg. 11 e ss. e 59 e ss. della sua relazione) che s.r.l. in liquidazione ha un indebitamento complessivo nei confronti del ceto bancario pari a € 4.324.157,27, di cui € 2.014.855 quale saldo residuo di mutui aventi natura ipotecaria e € 2.309.302 quale scoperto di conto corrente non assistito da garanzia.

La percentuale di adesione fra i creditori finanziari privilegiati è stata pari al 100%, mentre la percentuale di adesione fra i creditori finanziari chirografari ha raggiunto la percentuale del 79,99%.



Suddivisi perciò i creditori finanziari di _____ s.r.l. in liquidazione in tre classi, la prima costituita dai creditori per saldo residuo di mutui con garanzia ipotecaria, la seconda dai creditori per scoperto di conto corrente assistito da garanzie fideiussorie e la terza dai creditori per scoperto di conto corrente senza alcuna garanzia, occorrerà constatare come nella seconda categoria, nel cui novero è ricompreso l' istituto di credito opponente, è comunque stata raggiunta la percentuale richiesta dall' art. 182 *septies*, 2° c., l. fall. (e più precisamente nella misura del 75,66%, come spiegato dall' ausiliario di questo ufficio nel corso dell' udienza tenutasi in data 31 marzo 2016).

L' ausiliario nominato ha inoltre accertato, sulla base della copiosa documentazione prodotta, che la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. è stata informata dell' avvio delle trattative, ha ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull' accordo e sui suoi effetti ed è stata messa in condizione di partecipare alle negoziazioni in buona fede (circostanza peraltro che l' odierno opponente non ha in alcun modo contestato).

Infine il Dott. Brandinelli ha valutato la convenienza per la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. dell' estensione dell' accordo non concluso, confrontando questa soluzione con situazioni soddisfattive alternative.

L' estensione dell' accordo di ristrutturazione è stato ritenuto preferibile rispetto a uno scenario fallimentare tanto nel caso in cui la dismissione dell' attivo avvenga a valori di mercato, quanto per l' ipotesi in cui le cessioni si perfezionino a valori stressati, tenuto conto degli ordinari ribassi che usualmente contraddistinguono le aste fallimentari; per di più l' omologa dell' accordo di ristrutturazione consentirebbe, a differenza di una soluzione fallimentare, la rinuncia da parte degli istituti di credito ad addebitare interessi e oneri a decorrere dall' 1/1/2015, la rinuncia parziale del credito da parte dei professionisti e la definizione stragiudiziale della vertenza nei confronti della società Immobiliare Via Trebbi s.r.l..

I medesimi vantaggi rendono preferibile l' estensione dell' accordo di ristrutturazione rispetto a una soluzione concordataria, la quale imporrebbe pure un sostanzioso incremento delle passività in ragione dei costi della procedura.



L' ausiliario ha perciò ritenuto che in caso di omologa dell' accordo di ristrutturazione dei debiti presentato da _____ s.r.l. in liquidazione il creditore finanziario non aderente Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. risulterebbe soddisfatto in misura non inferiore, ed anzi presumibilmente maggiore, rispetto agli alternativi scenari di carattere concorsuale concretamente praticabili.

Sulla base delle valutazioni appena illustrate questo Tribunale deve quindi rigettare l' opposizione proposta da Monte dei Paschi di Siena s.p.a., la quale è stata presentata facendo rilevare un vizio di attestazione (costituito dal fatto che la relazione di attestazione sarebbe stata predisposta in epoca antecedente la redazione della perizia sul valore degli immobili) in realtà insussistente, giacchè il Dott. Berti ha proceduto a una riattestazione in data 11.12.2015, e poi è stata mantenuta ferma malgrado l' ausiliario abbia verificato il ricorrere delle condizioni previste dall' art. 182 *septies*, 4° c., l. fall. (fra cui, in particolare, la maggior convenienza dell' accordo di cui si chiede l' estensione rispetto alle alternative concretamente praticabili, circostanza che rende ingiustificata la mancata adesione all' accordo e l' opposizione proposta).

Infine bisognerà procedere all' omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti conclusi da _____ s.r.l. in liquidazione con i propri creditori, disponendo che gli effetti degli stessi siano estesi anche al creditore non aderente Monte dei Paschi di Siena s.p.a., in presenza delle condizioni previste all' art. 182 *septies*, 2° e 4° c., l. fall.

Il credito derivante dal finanziamento effettuato da Piera Prima Fabbri in esecuzione degli accordi di ristrutturazione omologati godrà della prededuzione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 182 *quater*, 1° c., e 111 l. fall..

Per questi motivi

il Tribunale di Forlì, visto l' art. 182 *septies* l. fall., rigetta l' opposizione proposta dalla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. all' omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti conclusi con intermediari finanziari richiesta da _____ s.r.l. in liquidazione; visti gli artt. 182 *bis* e 182 *septies* l. fall., omologa gli accordi di ristrutturazione dei debiti conclusi da _____ s.r.l. in liquidazione (C.F. _____, numero REA _____, con sede in Savignano sul Rubicone, via _____ con il ceto bancario in data _____



2 dicembre 2015, con alcuni professionisti in data 27 e 30 novembre 2015, con Montemare s.r.l. in liquidazione in data 30 novembre 2015 e con Immobiliare Trebbi s.r.l. in liquidazione in data 27 novembre e 2 dicembre 2015, accordi poi depositati per la pubblicazione sul registro delle imprese alla C.C.I.A.A. di Forlì in data 17 dicembre 2015 e iscritti in data 21 dicembre 2015;

visto l' art. 182 *septies* l. fall., dispone che gli effetti dell' accordo perfezionato con i creditori per scoperto di conto corrente assistito da garanzie fideiussorie siano estesi anche al creditore non aderente Monte dei Paschi di Siena s.p.a., in presenza delle condizioni previste all' art. 182 *septies*, 2° e 4° c., l. fall.;

visto l' art. 182 *quater*, 1° c., l. fall., dispone che il credito derivante dal finanziamento effettuato da : --- in esecuzione degli accordi di ristrutturazione omologati abbia natura prededucibile.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per la pubblicazione nel Registro delle Imprese del presente decreto.

Forlì, 5 maggio 2016

IL CASO.it
Il Presidente estensore

